

l'intera vicenda processuale (v. tra le altre Cass. 29 novembre 2018, n. 3057; Cass. 11 dicembre 2018, n. 31955).

Negli stessi termini si è espressa anche la dottrina, la quale, in linea con il summenzionato orientamento giurisprudenziale afferma che, in caso di cessazione della materia del contendere del giudizio di opposizione all'esecuzione, per effetto della rilevata caducazione del titolo esecutivo nelle more del giudizio medesimo, le spese debbano essere liquidate in base al criterio della soccombenza virtuale (NICOLELLA, *Gli effetti della sopravvenuta carenza del titolo esecutivo nel giudizio di opposizione all'esecuzione*, nota a Cass. 11 dicembre 2018, n. 31955, in *Foro it.*, 2019, I, 3728).

La Corte afferma, tra l'altro, come il ricorso non contenga argomentazioni tali da indurre a rivedere tale indirizzo, al quale, ribadisce, "va senz'altro data piena continuità", senza che in alcun modo possa assumere rilievo, in senso contrario, una isolata recente decisione della stessa Corte di cassazione che accoglie il contrario orientamento (Cass. 9 agosto 2019, n. 21240; in dottrina, sui contraddittori orientamenti della giurisprudenza v. SCALA, *La cessazione della materia del contendere nel processo civile*, Torino, 2011, 241-247).

Nel caso di specie, dunque, la Corte di cassazione, a distanza di poco tempo dalla summenzionata decisione di altra sezione, torna ad abbracciare l'orientamento da tempo dominante in materia che vede nel principio della soccombenza virtuale il criterio che atto a governare la liquidazione delle spese processuali in caso di cessazione della materia del contendere nell'ambito dei procedimenti *ex art. 615 c.p.c.*

BEATRICE FICCARELLI

**LA GIURISPRUDENZA DI MERITO VA DI CONTRARIO AVVISO
ALL'ORIENTAMENTO DELLA CASSAZIONE IN PUNTO DI
RECLAMABILITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI DINIEGO DELLA
CONSULENZA TECNICA PREVENTIVA EX ART. 696-BIS C.P.C.**

Trib. Reggio Emilia, ord. 20 febbraio 2020
(Pres. Parisoli – Est. Morlini)

Con il provvedimento in esame, a margine di una controversia condominiale in cui veniva proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ai fini della composizione della lite *ex art. 696-bis c.p.c.*, giusta l'intestazione dell'atto introduttivo del giudizio e non già un ricorso per ATP *ex art. 696 c.p.c.*, il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione collegiale, dichiarava inammissibile il reclamo proposto avverso il provvedimento di

rigetto del ricorso, riportandosi alla “pacifica giurisprudenza dell’Ufficio” (v. Trib. Reggio Emilia ord. 19 gennaio 2012 e 28 febbraio 2019), rilevando la tassatività dei mezzi di impugnazione previsti dall’ordinamento “che non consentirebbero alle parti l’utilizzo in via analogica di strumenti impugnatori diversi da quelli espressamente previsti”.

Considerato che l’ammissibilità del reclamo avverso il diniego di consulenza tecnica ex art. 696 c.p.c. è stata riconosciuta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 144/2008, all’esito di una motivazione interamente fondata sull’esigenza, determinata dall’urgenza, di assumere il mezzo istruttorio *ante causam* e sul rischio che un erroneo diniego avrebbe potuto procurare alla parte istante, ledendo il suo diritto ad una effettiva tutela giudiziaria tramite la dispersione della prova, il Tribunale ribadisce che, solo per tali ragioni, era stata riconosciuta, con la declaratoria di legittimità costituzionale, la reclamabilità del provvedimento di rigetto della consulenza tecnica preventiva.

Essendo evidente che la consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. non è caratterizzata da alcuna urgenza e non essendovi pertanto pericolo di dispersione della prova, il Collegio afferma che deve escludersi che l’estensione del reclamo all’istituto di cui all’art. 696-bis c.p.c. possa fondarsi su quei principi che avevano sorretto la menzionata decisione del Giudice delle leggi.

La decisione si caratterizza per andare di contrario avviso rispetto alla recente pronuncia di legittimità (Cass. 26 settembre 2019, n. 23976, in questa *Rivista*, 2019, 570, con mio commento, *Sulla reclamabilità del provvedimento di diniego di consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c.*) che ha sancito la compatibilità del rimedio del reclamo anche con il rito previsto per i provvedimenti non cautelari. Basti pensare alla previsione di cui all’art. 739 c.p.c., che, in tema di procedimenti in camera di consiglio, milita nel senso di ritenere l’ammissibilità del reclamo. Ciò in base anche alla ulteriore riflessione per cui l’art. 696-bis, comma 1, secondo periodo, c.p.c. prevede che il giudice, a norma dell’art. 696, comma 3, c.p.c. provvede nelle forme stabilite negli artt. 694 e 695 codice di rito.

Poiché l’art. 695 c.p.c. e l’art. 669-*quaterdecies* c.p.c. sono stati dichiarati incostituzionali nella parte in cui non prevedono la reclamabilità del provvedimento di rigetto dell’istanza per l’assunzione preventiva dei mezzi di prova di cui agli artt. 692 e 696 c.p.c., la Cassazione aveva affermato l’irragionevolezza dell’esclusione della reclamabilità del provvedimento di mancato accoglimento dell’istanza ex art. 696-bis c.p.c., attesi i riferimenti di questa norma all’art. 695 c.p.c.

Il Tribunale di Reggio Emilia riconferma invece la propria precedente giurisprudenza fondata sulla diversa natura degli artt. 696 e 696-bis c.p.c. e,

facendo leva su di essa, fonda il relativo sistema delle impugnazioni, anche in contrasto con le indicazioni della Suprema Corte.

BEATRICE FICCARELLI

**DONAZIONE DI QUOTE DI S.R.L. E ESPROPRIAZIONE DI BENI
OGGETTO DI ATTI A TITOLO GRATUITO**

Tribunale di Milano 22 gennaio 2020
(Pres. Galioto – Est. Angelini)

Con l'ordinanza segnalata, il Tribunale di Milano contribuisce a tracciare il perimetro applicativo dell'art. 2929-bis c.c., il quale dispone, per quanto qui rileva, che «Il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l'atto è stato trascritto».

Nel caso deciso dal Tribunale di Milano venivano pignorate quote di una s.r.l. nonostante le stesse fossero state previamente donate dal debitore eseguito ad altro soggetto. L'esecuzione era intrapresa entro l'anno dalla cessione a titolo gratuito, ma avverso la stessa era proposta opposizione ex art. 615 c.p.c., con la quale gli opposenti sostenevano che la disciplina di cui all'art. 2929-bis c.c. non avrebbe potuto applicarsi agli atti a titolo gratuito aventi ad oggetto quote di una s.r.l., in quanto gli atti inopponibili al creditore sarebbero solo quelli soggetti a trascrizione nei pubblici registri e, fra essi, non potrebbero essere annoverati gli atti di cessione di quote sociali di s.r.l., come tali soggetti ad *iscrizione* nel registro delle imprese. A fronte della sospensione dell'esecuzione disposta dal G.E., il quale condivideva gli assunti degli opposenti, il creditore proponeva reclamo al collegio ai sensi dell'art. 624 c.p.c.

Si tratta di una questione che ha ricevuto divergenti soluzioni.

Secondo un primo orientamento il quesito dovrebbe avere risposta negativa, vuoi perché si tratterebbe di applicare analogicamente la norma, ma ciò sarebbe precluso dall'art. 14 disp. prel. c.c. in ragione della ritenuta natura eccezionale della stessa (PROTO PISANI, *Profili processuali dell'art. 2929-bis c.c.*, in *Foro it.*, 2016, V, c. 137), vuoi in quanto si imporrebbe una interpretazione restrittiva, in considerazione del *vulnus* che una diversa